

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4812 del 03/09/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - ATTO DI RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE RIGLIO - USO: AGRICOLO (SEMINATIVO E BOSCO) - RICHIEDENTE: FRANCESCA BERTOLI MERELLI PRATICA: 37900 - PROCEDIMENTO: PC12T0028
Proposta	n. PDET-AMB-2026-5025 del 02/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tre SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – ATTO DI RINNOVO CONCESSIONE PER
OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO
(PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE RIGLIO - USO: AGRICOLO (SEMINATIVO E
BOSCO) - RICHIEDENTE: FRANCESCA BERTOLI MERELLI PRATICA: 37900 -
PROCEDIMENTO: PC12T0028**

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;

- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.* *Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;*
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale,* la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e* DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell’assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell’Assetto organizzativo generale e analitico dell’Agenzia;*

RICHIAMATA la determinazione Arpae n. DET-AMB-2019-3802 del 09/08/2019 con la quale è stata rinnovata fino al 31/12/2024 alla signora Francesca Bertoli Merelli, c.f. BRTFNC73R43G535C la concessione relativa all’occupazione di un’area del demanio idrico complessivi 6.600 mq (di cui mq 5.000 destinati ad uso agricolo seminativo e mq 1.600 a conservazione di bosco) del Torrente Riglio in Comune di Carpaneto Piacentino (PC) individuata al fronte di parte dei mappali 181 e 183 del foglio 41 N.C.T. del Comune succitato;

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 09/11/2024 e registrata al PG/2024/202694 del 11/11/2024 con cui la stessa sig.ra Francesca Bertoli Merelli, c.f. BRTFNC73R43G535C, ha

presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con la succitata determina Arpae n.DET-AMB-2019-3802 del 09/08/2019;

CONSIDERATO che, da verifiche effettuate nell'ambito dell'istruttoria tecnica utilizzando anche la strumentazione cartografica in dotazione a questa Agenzia, si è provveduto a meglio identificare quantificare l'area richiesta come segue: superficie complessiva pari a 2.605 mq, di cui un'area pari a 589 mq destinata ad uso agricolo (seminativo) e una parte pari a 2.106 mq destinata ad uso agricolo (conservazione/mantenimento del bosco);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 387 del 18/12/2024 senza che nei trenta (30) giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO parere favorevole espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (nota PG/2025/228900 del 23/12/2025) che ha dettato le prescrizioni che vengono allegate al disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso;
- è stata versata la somma pari a euro 125,00 in data 12/06/2019 relativa all'integrazione del deposito cauzionale di € 125,00 già versato in data 06/02/2013 in relazione alla precedente concessione, per un totale pari a euro 250,00;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare alla signora Bertoli Merelli Francesca, c.f. BRTFNC73R43G535C la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua torrente Riglio, di complessivi mq 2.605 sita in località Case Quattrini, in Comune di Carpaneto Piacentino (PC) catastalmente identificata al foglio n. 41, fronte parte delle particelle 181 e 183 per uso in parte agricolo seminativo (589 mq) e in parte ad uso agricolo (conservazione/mantenimento del bosco) 2.016 mq) - procedimento PC12T0028;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2031**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 11/08/2026 (PG/2026/0153105 del 24/08/2026);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 151,75 euro;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m.i.;

8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Demanio Idrico Sezione territoriale Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata a Bertoli Merelli Francesca, c.f. BRTFNC73R43G535C (cod. pratica PC12T0028).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua T. Riglio, individuata al N.C.T. del Comune di Carpaneto Piacentino al Foglio 41 fronte parte dei mappali 181 e 183, come da elaborato planimetrico allegato.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a 2.605 m², è destinata ad uso agricolo: in parte (589 m²) seminativo e in parte ad uso mantenimento del bosco (2.016 m²).

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2031.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online

[\(<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>\)](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online)

all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso.

ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi

indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Si fanno proprie e si riportano le prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dall'“Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza

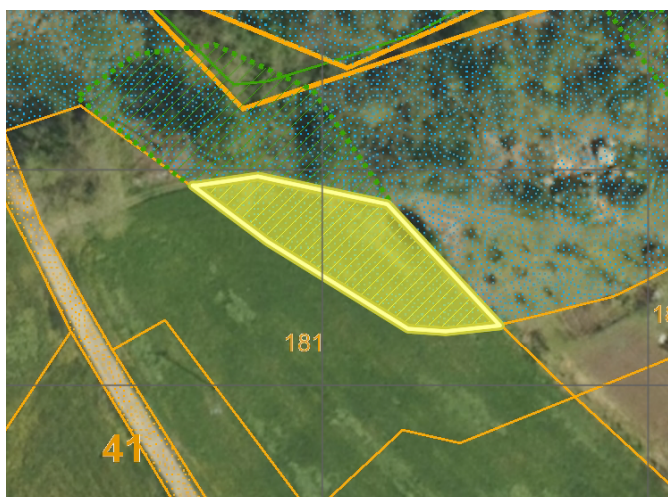
Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” assunto al prot. ARPAE n. 228900 del 23/12/2025 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell’ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E’ compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall’art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.

Planimetria



SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.

ARPAE - SAC Piacenza

aoopc@cert.arpa.emr.it

[Rif. pratica 37900/2024]

[Rif. procedimento PC12T0028]

[Cat. D.1.3 D.G.R. 714/2022]

Risposta al prot. ARSTPC n. 89049 del 11/12/2024

Oggetto: L.R. n. 7/2004 - DEMANIO IDRICO SUOLI - Pratica 37900/2024 - Procedimento PC12T0028 - Istanza di rinnovo concessione per uso agricolo e conservazione bosco - Richiedente: Bertoli Merelli Francesca - Richiesta NULLA OSTA IDRAULICO - *Nulla osta idraulico ex art. 93 T.U. R.D. 523/1904.*

Premesso che:

- la L.R. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" ha stabilito, all'art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all'utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all'art. 19 comma 5, affida alla Scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico in endoprocedimento per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni ovvero il ruolo di Autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza preposta, altresì, al rilascio di autorizzazione idraulica ed all'accesso in alveo per le casistiche ricomprese alla lettera A dell'allegato parte integrante della D.G.R. 714/2022 recante le "DIRETTIVE PER LA SEMPLIFICAZIONE E IL COORDINAMENTO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO", ai sensi dell'art. 15, comma 11, della Legge Regionale n. 13/2015;
- con Determinazione dirigenziale n. 3324 del 05/04/2013, l'allora SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA si era espresso per gli aspetti idraulici di competenza territoriale concernenti l'uso richiesto nell'ambito dell'istanza concessoria in argomento;
- con atto di concessione Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3802 del 09/08/2019 l'Ufficio SAC ARPAE di Piacenza rinnovava la concessione d'uso sui terreni demaniali in argomento al Concessionario Sig.ra Bertoli Merelli Francesca;
- la nota di ARPAE SAC di Piacenza, acquisita al protocollo dello Scrivente Ufficio Territoriale (nel seguito, UT) al n. 89049 in data 11/12/2024, è concernente la richiesta d'utilizzo di terreni demaniali, avanzata dalla Sig.ra Bertoli Merelli Francesca (nel seguito, *Richiedente*), per rinnovo concessione senza modifiche [cat. D.1.3 D.G.R. 714/2022], ad uso agricolo e di

Via Santa Franca 38
29121 Piacenzatel 0523 308 711
fax 0523 308 716Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

INDICE		LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	/	Classif. 650.20					Fasc. 2024	65	62

conservazione del bosco, per occupazione di una porzione di suolo identificata al fronte mappali 181/p e 183/p del foglio 41 del N.C.T. del Comune di Carpaneto Piacentino (PC).

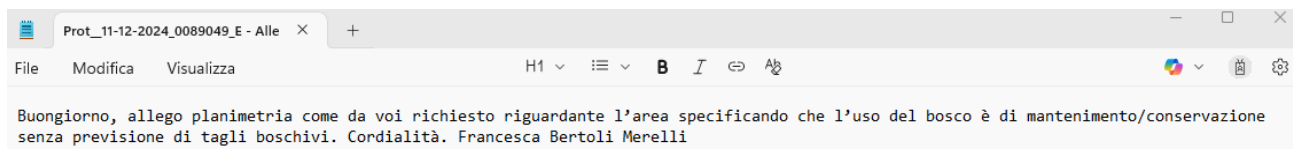
Vista la documentazione allegata all'istanza:

-  Prot_11-12-2024_0089049_E - Allegato N° 1 - Richiesta_pareri_Merelli_PC12T0028_firmato.pdf
-  Prot_11-12-2024_0089049_E - Allegato N° 2 - Richiesta_pareri_Merelli_PC12T0028
-  Prot_11-12-2024_0089049_E - Allegato N° 3 - 3_ATTO_3802_2019_DAMB20193802
-  Prot_11-12-2024_0089049_E - Allegato N° 4 - 4_Atto_RER_3324_del_2013_completo_di_plani
-  Prot_11-12-2024_0089049_E - Allegato N° 5 - 7_modulo_referente_001
-  Prot_11-12-2024_0089049_E - Allegato N° 6 - 5_domanda_3_001
-  Prot_11-12-2024_0089049_E - Allegato N° 7 - 1_€_75_spese_istruttoria
-  Prot_11-12-2024_0089049_E - Allegato N° 8 - 3_domanda_2_001
-  Prot_11-12-2024_0089049_E - Allegato N° 9 - 8_scheda_b_001
-  Prot_11-12-2024_0089049_E - Allegato N° 10 - 2_c_i_e_cod_fisc_001
-  Prot_11-12-2024_0089049_E - Allegato N° 11 - 6_foto_terreno_demaniale
-  Prot_11-12-2024_0089049_E - Allegato N° 12 - 0_marca_bollo_001
-  Prot_11-12-2024_0089049_E - Allegato N° 13 - 9_testoemail_7548785
-  Prot_11-12-2024_0089049_E - Allegato N° 14 - 4_domanda_1_001
-  Prot_11-12-2024_0089049_E - Allegato N° 15 - 0_PG20242224326595969628953780224_timbrato
-  Prot_11-12-2024_0089049_E - Allegato N° 16 - 1_testoemail_7633924
-  Prot_11-12-2024_0089049_E - File primario - TestoEmail

dalla quale risulta che le aree oggetto di concessione saranno utilizzate, senza realizzazione di opere, ai soli fini agricoli e per la conservazione della frazione di suolo boscata.

Considerato che:

- l'uso dichiarato per il fronte mappali non è di pregiudizio - di per sé - al buon deflusso delle acque del torrente Riglio, fatti salvi suoi possibili disalveamenti non prevedibili all'interno della sua fascia naturale di mobilità;
- il *Richiedente* dichiara quanto segue:



- l'Ufficio SAC ARPAE di Piacenza riconduce la richiesta alla categoria D.1.3 "istanza di rinnovo senza modifiche";

- si ribadisce sempre che ai sensi del disposto dell'art. 942 del Codice Civile *"i terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto"*;
- sono da ritenersi riconfermate tutte le prescrizioni idrauliche contenute nei succitati atti di concessione precedenti, quali parti integranti e sostanziali degli stessi.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, Questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica territorialmente competente e per le sole finalità idrauliche, rilascia **nulla osta idraulico** ai sensi dell'art. 93 del T.U. R.D. 523/1904 relativamente alla richiesta d'utilizzo di terreni demaniali, avanzata dalla Sig.ra Bertoli Merelli Francesca (nel seguito, *Richiedente*), per rinnovo concessione senza modifiche [cat. D.1.3 D.G.R. 714/2022], ad uso agricolo e di conservazione del bosco, per occupazione di una porzione di suolo identificata al fronte mappali 181/p e 183/p del foglio 41 del N.C.T. del Comune di Carpaneto Piacentino (PC), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sulle aree demaniali concesse è fatto divieto di collocare strutture di qualsiasi tipologia, siano esse permanenti o temporanee, strutture amovibili, arredi ed altri oggetti di qualunque natura al fine di evitare che possano costituire impedimento al libero deflusso delle acque del torrente Riglio ed al suo regolare regime idraulico in occasione di eventi di piena anche improvvisi e non prevedibili;
- sulle aree demaniali concesse è fatto divieto di collocare qualunque tipo di recinzione perimetrale;
- all'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica mediante riporto o asportazione di materiale di qualsiasi natura e consistenza;
- gli usi concessi non devono né aumentare la suscettibilità all'erosione dei suoli né impedire la normale divagazione del corso d'acqua, senza che ciò determini né un obbligo d'intervento da parte dell'Autorità idraulica né titolo per il *Richiedente* ai fini della riconduzione delle acque all'interno della forma fluviale precedente;
- si richiamano i divieti di art. 96 lett. f) del T.U. R.D. 523/1904, in forza del quale, per il caso generale, vale quanto segue:
 - il terreno demaniale, in assenza di particolari condizioni di criticità, può essere utilizzato a partire dalla distanza di metri 4 dal ciglio superiore di sponda attuale essendo chiaro che, in caso di progressiva erosione di sponda da parte delle acque di piena che si verificheranno durante la durata della concessione, il *Richiedente* dovrà conseguentemente arretrare le coltivazioni così da assicurare il rispetto della distanza di 4 metri;
 - sull'intera area concessa - con particolare riferimento all'area di rispetto di metri 10 a partire dal ciglio superiore variabile di sponda - è vietata la posa o la costruzione di qualunque genere di *opera* compresi qualsiasi manufatto, struttura, arredo, recinzioni e/o magazzini/ricoveri anche a carattere provvisorio o amovibile;
- l'area demaniale dovrà essere tenuta pulita e sgombra da ramaglie, legname, detriti, scarichi o depositi di qualunque natura e consistenza;
- per il caso di specie, tuttavia, in relazione allo stato d'erosione e morfologico delle sponde nel tratto in argomento di torrente Riglio, è vietata qualsiasi coltivazione - ancorché non

permanente - ed utilizzazione agricola in genere delle aree concesse entro la fascia di metri **10** (dieci) dal ciglio superiore variabile di sponda del torrente Riglio al fine di assicurare una fascia di mobilità del corso d'acqua in considerazione di sue possibili divagazioni o disalveamenti in genere;

- il *Richiedente* è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque altra forma di utilizzo dei beni concessi e da parte di soggetti diversi dal *Richiedente* e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;
- il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione ricade in fascia ad elevato rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà unicamente al *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza dell'area concessa. È a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto di nulla osta idraulico;
- ogni lavorazione nelle aree concesse dovrà essere immediatamente sospesa in concomitanza di un qualunque codice di allerta - giallo, arancione, rosso - associato alle previsioni meteorologiche ed idrologiche diramate, a cadenza giornaliera, attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna nel portale istituzionale denominato "Allerta Meteo Emilia-Romagna" (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>);
- la sicurezza dei luoghi - nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dalla fruizione dell'area - è a totale carico del *Richiedente* e, a tal proposito, Questo Ufficio Territoriale non entra nel merito delle modalità che vorrà mettere in atto per assicurarla;
- la responsabilità circa l'eventuale collocazione sulle aree concesse di strutture seppure a carattere precario, attrezzature agricole, serre o qualunque altro oggetto, anche in stato temporaneo, è a totale carico del *Richiedente* così come lo stesso è reso responsabile in solido riguardo a qualunque evento conseguente al trasporto da parte della corrente degli oggetti succitati che dovessero inficiare sul corretto regime idraulico e sul buon deflusso delle acque del torrente Riglio anche in conseguenza a sue possibili divagazioni o disalveamenti in genere;
- sarà comunque ad esclusivo e totale carico del *Richiedente* il risarcimento di tutti danni che, in dipendenza della concessione rilasciata, venissero arrecati a proprietà di monte e di valle, sia pubbliche sia private, opere di difesa idraulica, a persone, animali - compresa la fauna acquatica -, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale;
- qualora il *Richiedente* intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia il presente nulla osta idraulico, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello Scrivente UT;
- la concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione in essere risultasse incompatibile con lavori o modifiche che lo Scrivente UT dovesse apportare al tratto di torrente Riglio in argomento, al suo alveo, suoi argini o difese spondali, alle opere idrauliche in genere e relative pertinenze demaniali;

- l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico e generale interesse, si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero il *Richiedente* dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e nei tempi prescritti dalla competente Autorità idraulica.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la Scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta idraulico.

Cordiali saluti.

Arch. Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

GM

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.